SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

404ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-24

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 25-40

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale):

BOSCETTO *(FI), relatore* 3
ZICCONE (FI), *relatore* 8
* MANCINO *(Mar-DL-U)* 9, 10
ZANCAN *(Verdi-U)* 12
VILLONE *(DS-U)* 14
PETRINI *(Mar-DL-U)* 15

Discussione:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

ZICCONE *(FI), relatore* . . . . . *Pag.* 18

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 19

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica:***

BRIGNONE *(LP), relatore* . . . . . *Pag.* 20

Discussione:

(776-B-*bis*) ***Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*** *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE 22, 23
PASTORE *(FI), relatore* 22

RINVIO IN COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 100, COMMA 11 DEL REGOLAMENTO DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2191

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 23

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 25
Presentazione di relazioni 25

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 25
Trasmissione di documenti 26

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 24
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 26
Interpellanze 28
Interrogazioni 29

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti al disegno di legge dovranno essere presentati entro le ore 12 e ove alcuni di essi trattassero ma-

terie non previamente approfondite dalle Commissioni competenti, la Presidenza si riserva di rinviare alle Commissioni l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti. A tal fine le Commissioni riunite 1ª e 2ª sono autorizzate a convocarsi a partire dalla conclusione della seduta antimeridiana e a riferire all'Assemblea nella seduta pomeridiana di martedì 3 giugno. Stante l'assenza dei relatori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,52.

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Boscetto e Ziccone, relatori rispettivamente per la 1ª e la 2ª Commissione permanente, a svolgere la relazione orale.

BOSCETTO, *relatore*. Illustra dettagliatamente i contenuti del disegno di legge licenziato dalle Commissioni riunite, che ricalca quasi integralmente il testo approvato dalla Camera dei deputati. Si sofferma particolarmente sull'articolo 2, nel quale si precisa che l'ambito applicativo del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione concerne non solo l'attività parlamentare in senso stretto, ma qualsiasi altra attività connessa alla funzione di parlamentare anche se espletata al di fuori del Parlamento e definisce le procedure attraverso le quali il giudice o la Camera di appartenenza, anche a seguito di iniziativa del parlamentare interessato, stabiliscono se il procedimento giurisdizionale concerne comportamenti riferibili alla norma costituzionale. Inoltre, al comma 9 dell'articolo – che appare equilibrato limitandosi ad attuare il dettato costituzionale senza aggiungervi disposizioni superflue – è stato approvato un emendamento proposto dalle opposizioni, che stabilisce la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione in caso di procedimento disciplinare. L'articolo 3 prevede che qualora intenda procedere a perquisizioni personali, intercettazioni, esecuzione di misure cautelari o qualunque provvedimento limitativo della libertà personale di un parlamentare, l'autorità competente debba richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza, sospendendone l'esecuzione. La delicata questione delle intercettazioni indirette, cioè quelle nelle quali confluiscono comunicazioni di membri del Parlamento in relazione a procedimenti riguardanti terzi, che a più riprese ha impegnato la giurisprudenza, è regolamentata dall'articolo 5, che prevede la distruzione delle intercettazioni, salvo che il giudice ritenga di doverle utilizzare a fini processuali; in tal caso dovrà chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza e distruggere entro dieci giorni la documentazione ove l'autorizzazione venisse negata. In conclusione, invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo FI).*

ZICCONE, *relatore*. Sottolinea l'importanza del provvedimento che definisce gli ambiti di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione in un momento in cui il Parlamento ha il dovere di favorire ogni iniziativa volta ad attutire e contenere le tensioni e la conflittualità istituzionali.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Rinviando l'esame di ulteriori eccezioni di costituzionalità al momento della presentazione dell'emendamento ampiamente preannunciato dalla stampa ma allo stato non ancora formalizzato neppure nelle Commissioni riunite, avanza una pregiudiziale per violazione dell'articolo 68 della Costituzione. Il comma 1 dell'articolo 2, infatti, estende l'insindacabilità degli atti compiuti dai membri del Parlamento ben oltre l'ambito dell'esercizio della loro funzione, come individuato dall'articolo 68 della Costituzione, fino a ricomprendere ogni altra attività connessa alla funzione parlamentare, anche se espletata fuori delle Camere ed indipendentemente dai contenuti della stessa, che quindi potrebbe tradursi in dichiarazioni diffamatorie o ingiuriose. Viene così a mancare il nesso funzionale con precisi atti politici più volte indicato dalla Corte costituzionale quale requisito per l'individuazione delle forme attraverso cui si esplica l'esercizio della funzione parlamentare. Eccessiva e preoccupante appare anche la previsione della distruzione integrale dei verbali e delle registrazioni in caso di decisione avversa all'autorizzazione da parte della Camera competente. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-SDI e Verdi-U e del senatore Occhetto. Congratulazioni).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Con il testo in esame le garanzie a salvaguardia dell'esercizio della funzione parlamentare vengono estese a qualsiasi attività connessa, introducendo elementi di forte difficoltà interpretativa, ma in ogni caso ampliando la portata delle tutele individuate dall'articolo 68 della Costituzione. Trattandosi quindi di norme non meramente attuative, è necessario adottare il procedimento di revisione costituzionale di cui all'articolo 138. In tal senso avanza pregiudiziale di costituzionalità, ritenendo peraltro opportuno offrire ai cittadini l'immagine di un Parlamento che, nel momento in cui discute delle proprie garanzie e ne amplia la portata, procede con il massimo rigore formale e con l'approfondimento imposto dalla delicatezza dell'argomento. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Udeur-PE e del senatore De Paoli).*

VILLONE *(DS-U)*. I lavori delle Camere sono ormai costantemente condizionati da fattori e pressioni esterni al Parlamento: avviene così che l'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione articolo 68 della Costituzione abbia subito una forte accelerazione nelle Commissioni riunite nonostante sia stata da giorni preannunciata la presentazione di un emendamento, non ancora formalizzato, sulla questione forse politicamente più rilevante. Chiede pertanto una sospensione dell'esame del disegno di legge n. 2191, in attesa che il Senato possa disporre compiutamente dell'oggetto della discussione. Rileva come nell'attuale situazione i parlamentari vengano privati della possibilità di porre pregiudizialmente la questione di costituzionalità sulla norma che formerà oggetto del preannunciato emendamento. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).*

PRESIDENTE. Ricorda che il comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento attribuisce alla Presidenza la facoltà di ammettere la presentazione di questioni pregiudiziali e sospensive anche nel corso della discussione, qualora ciò sia giustificato da elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. E' favorevole alla questione pregiudiziale formulata, nel clima surreale della prevista presentazione di un emendamento ancora non formalizzato, dal senatore Mancino. Il provvedimento, infatti, si propone di precisare attraverso una norma attuativa l'articolo costituzionale concernente l'insindacabilità delle opinioni e degli atti svolti dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, che negli ultimi dieci anni ha dato luogo a molteplici e controverse interpretazioni, ma, dopo l'elencazione delle attività tipiche svolte all'interno delle Camere, contiene al comma 1 dell'articolo 2 una formula altrettanto vaga e tautologica di estensione alle attività espletate al di fuori del Parlamento e connesse alla funzione di parlamentare. Resta dunque irrisolto il nodo, ai fini dell'estensione della insindacabilità, di eventuali attività professionali svolte da un parlamentare al di fuori delle Camere, ad esempio nella direzione di un giornale o nella conduzione di una trasmissione televisiva. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

Il Senato, con distinte votazioni mediante procedimento elettronico disposte dal Presidente ai sensi del comma 1 dell'articolo 114 del Regolamento, respinge la questione pregiudiziale formulata, con diverse motivazioni, dai senatori Mancino e Zancan e la questione sospensiva avanzata dal senatore Villone.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza quindi il senatore Ziccone a svolgere la relazione orale.

ZICCONE, *relatore*. Nel rinviare alla relazione svolta in sede di prima lettura del provvedimento, dà conto delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, sulle quali esprime parere favorevole. Al di là di talune riformulazioni, esse si sostanziano da un lato nella possibilità di ap-

plicare il patteggiamento allargato anche per i reati esclusi per il limite di pena di cinque anni, qualora la pena effettiva sia contenuta entro i due anni, e dall'altro nel rafforzamento della parificazione del rito alternativo ad una sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo in Aula del senatore Pastore, relatore sul disegno di legge n. 776-B-*bis*, dispone l'inversione dell'ordine del giorno e passa all'esame del disegno n. 1877 e connessi.

Discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

BRIGNONE, *relatore*. Il disegno di legge rappresenta l'atto conclusivo del lungo *iter* di attuazione della revisione del Concordato con la

Santa Sede, iniziato nel 1985 con la legge sugli enti e i beni ecclesiastici e proseguito, sin dalla scorsa legislatura, con i disegni di legge concernenti l'insegnamento della religione cattolica. Se l'aumentata presenza di immigrati di diverse nazionalità e confessioni pone la necessità di specifiche riflessioni sulle questioni religiose, è pur vero che ancora oggi la stragrande maggioranza delle famiglie e degli studenti richiede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado; inoltre, tale insegnamento riveste particolare importanza non solo per l'apprendimento di testimonianze e valori culturali fondamentali per la società, ma anche per la formazione dell'individualità dei giovani, per il superamento di intolleranze e fanatismi e per il radicamento della capacità di confronto. Pertanto, è opportuno superare l'attuale marginalizzazione dell'ora di religione all'interno dell'orario scolastico e consentire a tali docenti, per lo più ormai laici, di svolgere appieno la loro funzione educativa. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(776-B-*bis*) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001* *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PASTORE, *relatore*. Ricorda che il provvedimento è stato rinviato alle Camere, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione il 10 aprile scorso, per condivisibili osservazioni sulla copertura finanziaria dei commi 1 e 3 dell'articolo 14. Pur non essendovi obbligo costituzionale per il Parlamento di adeguarsi al messaggio presidenziale, la Commissione affari costituzionali ha ritenuto di proporre all'Assemblea due emendamenti soppressivi, salva l'indicazione di un'ulteriore copertura finanziaria per tali norme. Inoltre, a causa del ritardo con cui interviene l'approvazione definitiva del provvedimento, sarà opportuno esaminare ulteriori emendamenti, per ovviare all'avvenuta scadenza di taluni termini in esso indicati o ad alcune modifiche nel frattempo intervenute in ordine a disposizioni legislative di riferimento. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Sospende quindi la seduta fino alle ore 12,05.

La seduta, sospesa alle ore 11,16, è ripresa alle ore 12,09.

Rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al disegno di legge n. 2191

PRESIDENTE. Nel ricordare che il termine fissato per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2191 è scaduto alle ore 12, dà notizia della presentazione, tra gli altri, degli emendamenti 1.500 – di cui dà lettura *(v. Resoconto Stenografico)* – e 7.0.1 (già presentato nelle Commissioni riunite) che trattano materie non approfondite dalle Commissioni stesse. Pertanto, come annunciato nella seduta pomeridiana del 27 maggio scorso, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, ha rinviato tali emendamenti alle Commissioni 1ª e 2ª riunite, unitamente agli eventuali subemendamenti che dovessero prevenire entro il termine già fissato per le ore 17 di oggi. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,11.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33).*

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Florino, Guzzanti, Mantica, Marano, Ruvolo, Saporito, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per presenziare alla cerimonia di consegna delle onorificenze di Gran Croce al merito della Repubblica; Cantoni, per partecipare ad incontri con autorità istituzionali polacche a Varsavia; Forcieri, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Modica, per partecipare ai lavori della Convenzione delle istituzioni dell'educazione europea; Basile e Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione Europea; Giovanelli, per partecipare alla riunione di lavoro delle Commissioni parlamentari ambiente dei Paesi dell'Unione Europea; Chincarini, Dettori, Iovene, Novi, Rollandin e Specchia, per un sopralluogo nel Parco nazionale dell'Aspromonte; Centaro, per una conferenza sul ruolo e le funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa all'Università di Urbino.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35).*

Discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2191, già approvato dalla Camera dei deputati, 41, 489 e 1734.

Ricordo che gli emendamenti al disegno di legge n. 2191 dovranno essere presentati entro le ore 12 di stamani.

Ricordo altresì che – come già annunciato nella seduta pomeridiana del 27 maggio scorso – qualora tra gli emendamenti presentati dovessero emergere materie non previamente approfondite dalle Commissioni competenti, la Presidenza si riserva di ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 100, comma 11, del Regolamento, che prevede il rinvio alle Commissioni degli emendamenti e dei subemendamenti (questi ultimi da presentare entro le ore 17 di oggi).

Ricordo, infine, che le Commissioni 1ª e 2ª riunite sono a tal fine autorizzate a convocarsi a partire dalla conclusione della seduta antimeri-

diana odierna. Le Commissioni riferiranno all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 3 giugno, convocata per le ore 17,30.

Stante l'assenza dei relatori, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,52).

Riprendiamo i nostri lavori.

I relatori, senatori Boscetto e Ziccone, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boscetto.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, signori senatori, discutiamo le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nel testo licenziato dalle Commissioni permanenti 1a e 2a riunite. Il lavoro delle Commissioni si è discostato minimamente dal testo pervenuto dalla Camera, essendo stato approvato un unico emendamento all'articolo 2, comma 9.

Come ben sappiamo, si tratta di una legge importante che ha già impegnato Governo e Parlamento in passato, al punto che sono stati emessi ben 19 decreti-legge ed è stato approvato da un ramo del Parlamento un testo che poi non ha avuto l'approvazione dell'altro ramo per la cessazione della legislatura.

Ricordiamo bene come il primo comma dell'articolo 68, con la riforma del 1993, stabilisca che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

La norma di attuazione, prendendo spunto in materia da quella legislazione che ho richiamato, ha fissato alcuni punti ben precisi in relazione all'attuazione di questo primo comma così semplice, ma già tanto indagato dalla Corte costituzionale in sede di conflitti di attribuzione. Si è ovviamente tenuto conto anche di tutto l'*excursus* della giurisprudenza costituzionale.

All'articolo 2 – parlerò alla fine dell'articolo 1, che è una norma di complemento residuale, seppure importante – si dice che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica ad una serie di situazioni parlamentari, quali la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare e per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

Mi pare sia utile soffermarsi su alcuni concetti.

Il fatto che in questo articolo si dica, che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione «si applica in ogni caso» lascia uno spazio residuale anche per altri comportamenti. Ancora, il fatto che si parli di attività «connessa alla funzione di parlamentare» ha un significato ben preciso nel concetto stesso di connessione; il fatto che si espliciti come tale attività «connessa alla funzione di parlamentare» possa essere espletata anche fuori del Parlamento evidenzia come quella del parlamentare sia un'attività che si svolge a largo raggio, e non può essere limitata soltanto a quanto avviene nelle Aule parlamentari, fermo restando sempre, ovviamente, alla luce della giurisprudenza costituzionale della quale parlavo, il requisito della connessione.

Infine, quando si sottolinea il concetto espresso dalla dizione «in ogni caso», come clausola ampliativa delle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, ci si deve anche richiamare al comma 3, dove viene usata la locuzione: «e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68».

Esaurito questo primo aspetto sostanziale, vediamo cosa prevede l'articolato in relazione all'aspetto procedurale.

Si stabilisce, all'articolo 2, comma 2, che «Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.». È chiaramente apprezzabile che l'inciso «se del caso» lasci spazio alla discrezionalità del giudice nel valutare se separare i procedimenti o tenerli uniti.

Quando il giudice «ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale»: è la norma che stabilisce l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.

Si stabilisce che quando ciò avviene prima del processo – bisogna che teniamo ben presenti i concetti diversi di procedimento e processo – nel corso delle indagini preliminari, il giudice «pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione», previo invito alle parti di precisare immediatamente le conclusioni, l'abbreviazione dei termini e tutto quello che serve per rendere rapidissimo questo momento di conclusione dell'*iter* processuale civile. La norma esplicita che il giudice provvede analogamente in ogni altro procedimento giurisdizionale, si sottolinea anche d'ufficio, e si evidenzia come ciò debba accadere in ogni stato e grado.

Cosa accade invece se il giudice non ritiene applicabile il comma prima dell'articolo 68 della Costituzione? Il comma 4 della norma in esame prevede che il giudice, «se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, provvede senza ritardo con ordinanza

non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto», qualora il soggetto non sia più parlamentare.

Lo stesso accade se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore: questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

Il comma 5 stabilisce che se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare. Si stabilisce quindi un meccanismo temporale: la Camera di appartenenza del parlamentare interessato deve rispondere entro novanta giorni, che possono diventare centoventi, laddove la stessa chieda una proroga di trenta giorni. Chiaramente occorre ricordare che anche oltre questo termine la Camera di appartenenza potrà effettuare la propria valutazione e assumere la propria deliberazione, ma una volta che tale termine sia trascorso il giudice potrà procedere nella trattazione del processo o della causa.

Viene espressamente stabilito che la sospensione non impedisce il compimento degli atti non ripetibili nel procedimento penale e degli atti urgenti negli altri procedimenti. Le Commissioni riunite si sono soffermate su questo aspetto, ritenendo che i concetti di atti «non ripetibili» nel procedimento penale e di «atti urgenti» negli altri procedimenti non siano perfettamente definiti. Ci sarà ancora spazio di discussione in quest'Aula su tali concetti; la Commissione è arrivata tuttavia a decidere di respingere, allo stato, l'emendamento su tale materia.

Si stabilisce, al comma 6, che se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice perché provveda, o concludendo, allo stato, il procedimento oppure attivando la procedura di cui al comma 4.

Mi sembra che questo meccanismo sia congruo; esso si aggiunge alla chiara e succinta normativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione senza creare qualcosa che rientri nella norma costituzionale. La logica è stata quella di non toccare la normativa costituzionale, di non creare norme su cui si potrebbe dire che si è voluto aggiungere o togliere qualcosa. Si è voluta attuare la normativa costituzionale senza integrazioni, senza superfetazioni e senza sottrazioni. Mi sembra che il testo pervenuto dalla Camera e approvato dalle Commissioni riunite garantisca tutto ciò.

Abbiamo poi un ulteriore passaggio procedurale, al comma 7: quello dell'iniziativa diretta del parlamentare, il quale, quando sa che è pendente un procedimento penale o civile che ricade nella situazione di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione, e cioè riguarda l'espressione di opinioni, può intervenire direttamente presso la Camera di appartenenza chiedendo che venga valutata la situazione; nel qual caso, la Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento. Anche in questo caso la Camera delibera e poi trasmette la sua deliberazione al giudice; se la deliberazione è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo

comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3, cioè quelli di chiusura del processo, e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

Anche qui il tracciato è un tracciato di consuetudine costituzionale, e ci pare che i passaggi siano ormai in uso da parte delle Giunte delle elezioni. Non si parla, ovviamente, della possibilità dei conflitti di attribuzione, perché è qualcosa che già troviamo nel sistema, e non era assolutamente necessario, anzi, sarebbe diventato ultroneo, prevederlo in questa normativa d'attuazione.

C'è una norma – a nostro avviso utile – al comma 9 dell'articolo 2, che estende le disposizioni di cui ai commi precedenti ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. È qui che è intervenuta l'unica modifica, attraverso l'accoglimento di un emendamento dell'opposizione, per cui «la sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte». Questo perché nei casi di procedimento disciplinare non scatta quella normativa del codice di procedura penale che già stabilisce la necessità di sospensione dei procedimenti quando si verificano le procedure delle quali stiamo parlando.

L'articolo 3 contiene una normativa estremamente importante, perché regolamenta il comma 2 dell'articolo 68 della Costituzione, nel quale vengono conservate limitate immunità ai parlamentari in relazione alle perquisizioni personali o domiciliari, alle ispezioni personali, alle intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, acquisizione di tabulati di comunicazione, oppure l'ampio manto delle misure cautelari, con le misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale.

In questi casi, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. Il tutto in assoluta armonia con il comma secondo dell'articolo 68 della Costituzione, come ho detto; laddove queste previsioni vengono espresse, la norma di attuazione non fa altro che mettere in chiaro le logiche di tutela, estendendo, attraverso l'interpretazione delle parole della disposizione, il sostrato espresso anche a situazioni non di stretta applicazione di misure cautelari, ma latamente privative di libertà personale nei termini ormai chiaramente espressi da dottrina e giurisprudenza.

Chi ha emesso il provvedimento da eseguire, sospende l'esecuzione ed attende il deliberato del Parlamento. Qui non c'è previsione di termini: si lascia al prudente affidamento delle Camere ed ai loro Regolamenti la velocizzazione di questa decisione perché, mentre al comma 1 la formulazione della norma costituzionale contemplava la possibilità, a nostro avviso, di prevedere dei termini, il comma 2 nella sua limpidezza non permette di stabilire per l'attività delle Camere in materia di provvedimenti

così importanti, relativi alla libertà nel senso più lato, l'imposizione di un termine.

Si è anche previsto che, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata con la nuova legislatura.

All'articolo 4 si stabiliscono le norme procedurali. L'autorità che chiede l'autorizzazione deve indicare le norme di legge che si assumono violate e fornire alla Camera gli elementi su cui si fonda il provvedimento (questo nel caso del giudizio penale). C'è stata discussione su questo punto, nel senso che gli elementi su cui si fonda il provvedimento generalmente sono quelli selezionati dall'autorità procedente; potrebbero quindi non essere tutti, e portare pertanto davanti ad una delle Camere una situazione documentale non completa ai fini del giudizio che la Camera stessa esprime.

È stato proposto allora di sostituire le parole: «gli elementi su cui si fonda il provvedimento» con le altre: «gli atti del procedimento»; si è svolta una discussione al riguardo, c'è stata anche la riserva di ridiscuterne, però le Commissioni riunite hanno respinto tale emendamento.

L'articolo 5 è uno dei più specifici e importanti, perché regolamenta le cosiddette intercettazioni di comunicazioni indirette. Sappiamo quanto il dibattito dottrinale, e anche qualche «arresto» giurisprudenziale, si siano posti il problema delle conversazioni del parlamentare intercettate sulle utenze di terzi.

Nell'articolo 5 viene stabilita una procedura che è estesa ai tabulati delle comunicazioni, che venivano compresi anche nel precedente articolo, poiché si sono ritenuti i tabulati estremamente connessi all'attività di intercettazione di comunicazioni, soprattutto, ovviamente, di quelle telefoniche. È previsto un meccanismo in base al quale, dopo alcune valutazioni nel contraddittorio, si procede alla distruzione della registrazione e dei verbali di queste intercettazioni, salvo che il giudice non ritenga di doverle utilizzare. In questo caso, chiederà alla Camera competente (a seconda dell'appartenenza del membro, ovviamente, la Camera dei deputati o il Senato) l'autorizzazione ed essa si pronuncerà, previo esame della documentazione che sarà trasmessa.

Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego. Come ulteriore clausola di garanzia si stabilisce che tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati acquisiti in violazione del disposto devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Si è proposto in sede di Commissioni riunite un utile emendamento che costituisce una normativa penale di sanzionamento di colui che detiene originali o copie delle intercettazioni che dovevano essere distrutte per ordine del giudice, comportamento gravissimo perché, nel momento in cui qualcuno potesse permettersi di tenere e di divulgare intercettazioni

che dovevano andare distrutte, la tutela del parlamentare sarebbe di nuovo ridotta a zero.

Su questo punto abbiamo discusso, ad esso abbiamo anche riservato un nuovo dibattito in sede di Assemblea; tuttavia, le Commissioni riunite hanno ritenuto di respingere il relativo emendamento.

All'articolo 6 è contenuta una norma transitoria che stabilisce che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

Vi sono poi due norme di complemento: l'articolo 1, che modifica il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale stabilendo che quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali si applicano, *in primis*, secondo quella che è la logica della forza di ciascuna normativa, le disposizioni costituzionali, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345, 346.

Con questa norma si tende principalmente a ricordare come sia tuttora in vigore una legge costituzionale che rende necessario soltanto per i giudici della Corte costituzionale il richiedere alla medesima l'autorizzazione a procedere. Su questo punto non si è potuto certamente intervenire e si dice quindi che quella norma di rango costituzionale si pone in maniera sovraordinata rispetto a tutte le norme di carattere ordinario.

Con l'articolo 7 viene fatto salvo l'effetto giuridico ed i rapporti giuridici sorti sulla base di quei diciannove decreti-legge la cui emanazione ha avuto inizio il 15 dicembre 1993 con il decreto-legge n. 455 e si è conclusa, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, il 23 ottobre 1996 con il decreto-legge n. 555.

Sappiamo come vi sia stata discussione in materia; sappiamo anche come la giurisprudenza costituzionale abbia ritenuto legittima una sanatoria *a posteriori* di questo tipo. Né il fatto che siano trascorsi diversi anni dal 23 ottobre 1996 cambia la prospettiva.

Ho così esaurito questo sommario esame del disegno di legge che occuperà la nostra discussione e che già a lungo ha impegnato le Commissioni riunite. Non posso fare altro che ricordare come il mandato che noi relatori abbiamo ricevuto dalle Commissioni riunite sia nel senso di un'approvazione del provvedimento da parte del Senato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ziccone.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere, quantomeno alla parte espositiva sulle linee del provvedimento e alle più importanti considerazioni che fanno esprimere ad entrambi i relatori un parere ampiamente favorevole.

Desidero soltanto – ed è una breve considerazione, in qualche misura a futura memoria – ribadire l'importanza di questo disegno di legge, che si inserisce in un momento in cui ritengo che il Parlamento abbia il dovere di intervenire e fare tutto il possibile per eliminare o attutire o comunque ridurre al massimo i conflitti istituzionali che negli ultimi tempi sono andati aumentando. Vi è una sorta d'inflazione di conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale, determinati proprio dall'interpretazione di questi aspetti non chiari e da queste incertezze concernenti la tutela della funzione parlamentare, oggetto dell'articolo 68 della Costituzione.

In questo quadro i relatori esprimono un parere favorevole al provvedimento riservandosi di manifestare in questa sede il proprio punto di vista, che è orientativamente favorevole a tutto ciò che può servire ad attutire, ridurre od eliminare spazi di tensione e di conflitto tra il potere politico e il potere giurisdizionale.

* MANCINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente pongo una questione che va risolta in termini di rassicurazione. Pertanto, mi rivolgo principalmente a lei, signor Presidente: abbiamo all'esame un testo licenziato dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia che arriva in Aula gravato di una riserva, non tanto in termini di probabilità, ma di quasi certezza che ci sarà, successivamente, un emendamento, estraneo alla materia in discussione, che, tuttavia, sarà sottoposto alle valutazioni autonome dell'Assemblea.

Ora, sul testo in esame avrei qualche problema da sottoporre ai colleghi, presentando una eccezione pregiudiziale. Se la discussione complessiva, che dovrebbe avvenire nel pomeriggio di martedì prossimo, riaprirà tutte le questioni, anche pregiudiziali, potremmo anche rinviare tutto a quella seduta. Avanzo, tuttavia, questa osservazione: poiché tutte le questioni pregiudiziali poste ad inizio della seduta, dopo la relazione del relatore, vanno votate insieme, toglieremmo all'attuale testo la possibilità di discutere di una pregiudiziale di costituzionalità, che è propria di questo testo, indipendentemente dalla presentazione dell'annunciato emendamento rispetto al quale ci saranno diversamente motivate altre eccezioni di incostituzionalità.

Se vogliamo trarre profitto dalla seduta di oggi, sollevo e illustro la pregiudiziale collegata al testo così come presentato all'Aula; se, però, tutto deve essere rinviato alla seduta pomeridiana di martedì, resto perplesso perché proprio il testo al nostro esame contiene aspetti incostituzionali: infatti, una volta ammessa la votazione e votata l'incostituzionalità, eviteremmo anche alle due Commissioni di riunirsi, di discutere in Aula di un emendamento estraneo alla materia in esame. Se lei mi conferma

che possiamo discutere e votare adesso, immediatamente illustrerò, sia pure succintamente, le ragioni della pregiudiziale da me sollevata.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, se lei trova eccezione già nel testo attuale direi che può sicuramente illustrarla e potremo votarla.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. La ringrazio, Presidente: nel testo ci sono due punti, almeno per me, che vanno al di là della corretta interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione, così come modificato nel 1993, uno dei quali è relativo al primo comma dell'articolo 2 e l'altro è relativo a un comma successivo, sempre dell'articolo 2, e all'articolo 5 del testo al nostro esame.

So molto bene, onorevole Presidente, che non c'è stata indolenza da parte del Parlamento dal lontano 1993 ad oggi: se non c'è stata una possibilità, se non si sono realizzate le condizioni di attuare l'articolo 68, in tempi lontani attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza; in tempi più recenti, attraverso la presentazione di appositi disegni di legge di natura ordinaria ci sono ragioni profonde.

Sulla insindacabilità c'è una linea di confine. Una corrente di pensiero presente in Parlamento vuole collegare il testo della legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione ad un'interpretazione corretta, non restrittiva ma realistica, della portata di tale norma, ma c'è anche un'altra corrente di pensiero, sempre presente in Parlamento, che intende andare oltre questa, a mio avviso, coerente interpretazione.

Mi rifaccio alla prima corrente di pensiero, perché sono dell'avviso che sia insindacabile (così come recita il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione) solo tutto ciò che riguarda opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Naturalmente, l'esercizio delle funzioni parlamentari si esplica in modo diverso: può avvenire in Aula o nelle Commissioni permanenti, nelle Commissioni speciali e nelle Commissioni bicamerali; può avvenire anche attraverso l'utilizzazione dello strumento del sindacato ispettivo, conferito a ciascun membro del Parlamento.

Il problema che pongo riguarda soprattutto ciò che avviene all'esterno dell'attività strettamente parlamentare: naturalmente, anche io convengo con quanti sostengono che tutto ciò che viene detto o scritto e tutto ciò che rientra nell'esercizio del sindacato ispettivo da parte del parlamentare è coperto dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Mi preoccupa ciò che il parlamentare dice e afferma all'esterno: l'altra corrente di pensiero, alla quale non mi sono iscritto, vorrebbe liberare il parlamentare da qualunque responsabilità, indipendentemente dalle cose dette, dal luogo in cui sono state dette e dai comportamenti che vanno al di là della sfera politica.

Nel lontano 1994, onorevole Presidente, tornato in Aula dopo un'esperienza governativa, ho visto adottare una deliberazione da parte del Senato a favore di un senatore, che durante la campagna elettorale aveva

dato del delinquente ad un candidato concorrente solo perché appartenente ad una certa corrente della DC, estendendo la parola «delinquente» anche verso il capocorrente di quel partito. Quel parlamentare è stato esonerato, per decisione del Parlamento, da responsabilità di carattere penale: mi pare che dare del delinquente, del ladro, del farabutto o del cornuto a qualcuno non rientri affatto nell'esercizio di un'attività parlamentare. Il punto è proprio questa dilatazione dell'interpretazione.

Il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica «(...) per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». La latitudine delle disposizioni di attuazione dell'articolo 68 è così ampia che può coprire tutto, tanto più in quanto «fuori dal Parlamento» autorizzerebbe la licenza di aggredire.

Del resto, non sono solo io a dover sollecitare l'attenzione del Parlamento rispetto a decisioni della stessa Corte costituzionale. Manca, infatti, il nesso funzionale, quando si fanno dichiarazioni o vengono posti in essere atti estranei all'esercizio dell'attività parlamentare. Vogliamo coprire tutto? Coprire tutto significa dare al parlamentare la licenza di esprimersi come meglio crede, anche con espressioni diffamatorie o ingiuriose, nei confronti di altre persone che svolgono attività politica ma non solo.

Mancando, perciò, una corrispondenza sostanziale, come dicono ben due sentenze della Corte costituzionale (le nn. 10 e 11 del 2000), tra dichiarazione del parlamentare e atto tipico parlamentare, a me pare che ci sia un eccesso di interpretazione estensiva da parte del Parlamento in sede di attuazione dell'articolo 68.

Vi è un'altra preoccupazione, relativa alla previsione della distruzione integrale dei verbali e delle intercettazioni di comunicazioni alle quali hanno preso parte o sono chiamati in causa membri del Parlamento. Si tratta di valutare con attenzione la portata di questa espressione: riteniamo davvero che nel nostro Paese il segreto non possa essere garantito e che, proprio per tale motivo, questo segreto possa... essere mantenuto soltanto attraverso la distruzione degli atti? Gli atti possono essere utili, potrebbero non esserlo oggi, ma potrebbero divenirlo domani.

Signor Presidente, anche da questo punto di vista sollevo una preoccupazione di coerenza costituzionale rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 5 del provvedimento. Chiedo, quindi, che su questo si apra una discussione, se si ritiene opportuno, e si proceda in ogni caso alla votazione, niente togliendo, nella seduta pomeridiana di martedì prossimo, di sollevare un'altra questione pregiudiziale non relativamente allo stesso problema, ma ad un emendamento che sta viaggiando molto lentamente e che forse arriverà negli Uffici del Senato della Repubblica alle ore 12. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-SDI e del senatore Occhetto. Congratulazioni).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, intende illustrare una nuova proposta o intervenire su quella testé illustrata dal presidente Mancino?

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la mia si innesta sulla prima questione pregiudiziale di costituzionalità prospettata dal senatore Mancino, però fa riferimento a due norme della Costituzione; valuterà quindi lei, signor Presidente, se si tratti di una questione nuova o di appoggio a quella testé illustrata dal senatore Mancino.

La mia pregiudiziale riguarda l'articolo 2, primo comma, del disegno di legge in esame, rispetto all'articolo 25 e all'articolo 138 della Carta costituzionale. Sotto questo profilo la mia questione pregiudiziale è nuova, perché il senatore Mancino ha in particolare sviluppato la sua rispetto al solo articolo 25 della Costituzione.

Signori senatori, per cercare di rendere molto concreto il mio discorso osservo che stiamo discutendo di noi stessi, ovverosia di quelle alte, onorevoli garanzie proprie della funzione parlamentare stabilite dall'articolo 68 della Costituzione.

Credo che la questione non possa non richiamare la massima attenzione di noi tutti, per la decisiva ragione che stiamo parlando di noi stessi, per l'oggi e per il domani, ed in quanto stiamo trattando di un provvedimento attuativo (o modificativo, come io penso) di una norma costituzionale.

La mia attenzione si accentra su quella dizione già sottolineata dal senatore Mancino, ovverosia sul fatto che la garanzia prevista al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione si estende non soltanto alle opinioni espresse e ai voti dati in qualsiasi sede, non solo parlamentare, nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche a qualsiasi attività connessa alla funzione parlamentare.

Dunque, tutta la discussione (e non sembri che ridurre la discussione su un aggettivo sia poca cosa) si incardina sul valore da attribuire all'aggettivo «connessa».

Per inciso e per battuta, se fossi unico legislatore proibirei di utilizzare in una norma di legge l'aggettivo «connessa», che è fonte di per sé di straordinaria incertezza e di straordinaria difficoltà interpretativa.

Non c'è dubbio, perché la contraddizione non lo consente, che parlare di attività connessa significhi riferirsi ad un'attività non inerente alle funzioni parlamentari, ma *a latere*, con riferimento, in nesso di appoggio, in nesso causale, in nesso di pertinenza, ma comunque fuori dell'attività parlamentare; altrimenti il legislatore avrebbe usato l'aggettivo «inerente» e non già l'aggettivo «connessa».

Per andare nel concreto, penso, ad esempio, al parlamentare il quale acquisisce o affitta una sede elettorale, dopodiché esprime l'opinione che il suo padrone di casa è un ladro, ovvero un disonesto. Mi domando se quell'attività di acquisizione di una sede elettorale sia connessa alla fun-

zione parlamentare, quindi, se noi legittimiamo altresì di qualificare ladro un padrone di casa, ovvero altra persona che ha dato la disponibilità di una certe sede per una campagna elettorale, e tutto questi rientri nell'articolo 68 della Costituzione.

Sono assolutamente convinto che deve essere certo non soltanto ciò che costituisce reato, ma ciò che scrimina un fatto reato, perché soltanto quando c'è accertamento chiaro e determinato di ciò che scrimina e di ciò che costituisce reato abbiamo certezza che il cittadino – che tra l'altro può essere offeso dalle parole del parlamentare – sappia *a priori*, in modo certo, ciò che rappresenta un'offesa legittima non responsabile da parte del parlamentare, ovvero un'offesa illegittima e come tale da sanzionare da parte del codice penale.

Questa certezza in questo caso non c'è, perché il termine «connessa» è un punto di riferimento non chiaro, non preciso, indeterminato e incerto per definizione e quindi, come ben ha detto il senatore Mancino, apre la stura a possibilità estensive o diminutive (ha poca importanza), comunque rende incerta una verifica di ciò per cui il parlamentare è responsabile o irresponsabile.

Se si deve ritenere che vi è certamente una violazione di quel principio fondamentale della Carta costituzionale, per cui nessuno può essere portato a giudizio e ritenuto responsabile se non di un fatto certo, previsto come reato prima della commissione, il che significa che devono essere previste prima con certezza anche le cause di giustificazione del fatto reato, se così non fosse è certo che siamo al di fuori di una norma attuativa perché tale norma disciplina, realizza, rende efficaci e dà incidenza ad un precetto costituzionale, ma non può mai né aumentare né diminuire i diritti costituzionali. Tutto questo è impossibile perché per aumentare o diminuire i diritti costituzionali occorre certamente la procedura di revisione di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Allora, signori colleghi, vi pongo questo interrogativo finale: stiamo aumentando i nostri diritti e le nostre garanzie estendendole ai fatti connessi alle opinioni e ai voti espressi? Dobbiamo spiegare ai cittadini della nostra Repubblica perché mai aumentando i nostri poteri ed estendendoli ai fatti connessi non abbiamo il pudore che ci deriva dal rispetto costituzionale di applicare quella procedura di approvazione particolare prevista dalla Costituzione, in base alla quale dobbiamo meditare su tutto questo attraverso la doppia votazione e l'intervallo tra una votazione e l'altra, che rappresenta una forma di pudore e di garanzia che dobbiamo ai cittadini.

Noi possiamo offendere i cittadini, possiamo offendere la loro reputazione ed il loro onore attraverso la legittima manifestazione delle nostre opinioni e del nostro ruolo; ma allora, se offendiamo i cittadini, dobbiamo essere certi che capiscano che tutto ciò è voluto in forza di una corretta applicazione delle norme costituzionali, in forza di una procedura di approvazione di queste norme attraverso le garanzie procedurali che sono

volute dalla Costituzione stessa, vale a dire attraverso la doppia deliberazione prevista dall'articolo 138.

Onorevoli colleghi, qui non possiamo scherzare, non possiamo avere diversità di schieramento; qui dobbiamo rispondere tutti ai cittadini e dire: cari cittadini, ci stiamo aumentando i poteri e lo facciamo in forza di un corretto utilizzo della procedura costituzionale.

Per queste ragioni io lamento ed eccepisco una straordinaria *(Commenti dal Gruppo AN)* ampia violazione dell'articolo 25 e dell'articolo 138 della nostra Carta costituzionale. Credo che i commenti, almeno quando si parla di Costituzione, siano veramente inopportuni e offensivi. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE, DS-U e del senatore De Paoli).*

VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, noi riteniamo che sia opportuno sottoporre al voto dell'Aula una questione sospensiva relativamente a questo disegno di legge, che rappresenta la piena dimostrazione, a nostro avviso, di come i tempi parlamentari ancora una volta siano stati «eterodettati».

Ci siamo trovati, infatti, nella sua trattazione, di fronte ad un alternarsi di accelerazioni e di frenate; abbiamo avuto compressioni dei tempi, abbiamo avuto spinte a chiudere, c'è stato persino un momento di tensione, come i colleghi hanno visto ieri – non voglio dire che fosse giusto o sbagliato, giustificato o meno, non entro nel merito – una difficoltà in Commissione sulla chiusura dei lavori, perché ovviamente il provvedimento doveva andare in Aula.

Adesso constatiamo, come emerge dalla lettura dei giornali, che, nell'ambito degli stessi lavori parlamentari, starebbe per arrivare un emendamento a tutti ormai più che noto con l'etichetta di «lodo Maccanico» e che, ad avviso di tutti, costituisce il vero problema politico che ci troveremo ad affrontare. Esso è tanto preannunciato che c'è già una convocazione in atto delle Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia per trattare la questione.

Sappiamo già, dunque, che la discussione che noi oggi apriremmo si svolgerebbe non avendo ancora davanti a noi l'elemento principale, o uno dei principali, dell'oggetto della discussione stessa, con conseguenze anche paradossali. Ci chiediamo infatti come fare, per esempio, per sollevare una pregiudiziale di incostituzionalità su questo lodo Maccanico: adesso non ne possiamo parlare perché tecnicamente non è ancora sul tavolo della discussione, poi non potremo sollevarla perché il Regolamento ci impedirebbe di farlo, avendolo davanti a noi solo in forma di emendamento.

Veniamo quindi privati della possibilità di porre pregiudizialmente all'Aula una questione di costituzionalità, perché ovviamente il provvedi-

mento si pone in maniera irrituale nei lavori di quest'Aula, non per la via maestra, quella della trattazione completa in Commissione e, dunque, dell'arrivo all'attenzione dell'Aula di un prodotto normativo compiuto, ma con una procedura che, evidentemente, per considerazioni che nulla hanno a che fare con il lavoro parlamentare, lo fa «entrare ed uscire» dall'Aula e dalla Commissione.

Vorrei, appunto, sapere quando potrò porre a quest'Aula una pregiudiziale di costituzionalità sul cosiddetto lodo Maccanico in quanto tale: adesso non posso, perché non c'è; quando torneremo in Aula, non potrò perché si tratterà solo di un emendamento. Allora, vengo o no privato di un mio diritto? C'è qualcosa che non funziona nella procedura scelta per far arrivare in Aula la discussione di questo tema?

Per questo, Presidente, senza intenzione polemica, ma per garantire il rispetto dell'Aula, del Regolamento e di noi stessi, chiediamo che la discussione, a questo preciso punto, ora e qui, senza andare oltre, venga sospesa, per essere ripresa quando vorremo (ad esempio, tra otto giorni, che non si negano a nessuno, nemmeno alla *colf)*. Potremo tornare a parlarne in questa sede quando avremo compiutamente davanti a noi l'oggetto della nostra discussione e, nella regolarità del lavoro parlamentare e nel rispetto delle norme che lo disciplinano, potremo affrontarlo pienamente, in tutti i suoi aspetti.

È questo il contenuto della questione sospensiva che intendiamo sottoporre al voto dell'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).*

PRESIDENTE. Senatore Villone, vorrei rispondere parzialmente al suo quesito, avendo ascoltato anche le parole del presidente Mancino.

Noi stiamo ragionando in termini di ipotesi; quanto previsto dal Regolamento non esclude che ricorrano fatti nuovi. Se vi sarà un fatto nuovo, dipenderà dalla sua dimensione e dal suo contenuto; quindi, si valuterà se questo rientra nella fattispecie descritta nelle ultime righe del primo comma dell'articolo 93 del nostro Regolamento.

Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, naturalmente intendo appoggiare la questione pregiudiziale proposta dal senatore Mancino. Non posso nemmeno io astenermi dall'evidenziare, però, come questa discussione si svolga in un clima un po' surreale, perché parliamo di qualcosa che è ancora indefinito e che però tutti sappiamo aleggiare nell'aria.

Lei ha fatto giustamente notare, Presidente, come l'articolo 93 del nostro Regolamento le dia la facoltà di ammettere questioni pregiudiziali anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Questo, quindi, avverrà: riproporremo questioni pregiudiziali anche martedì prossimo relativamente ad un elemento nuovo. La situazione è surreale perché tutti conosciamo questo elemento nuovo e tuttavia non ne possiamo ancora discutere.

Ciò detto, veniamo all'articolo 68 della Costituzione e alla legge di attuazione che stiamo discutendo. Tale articolo stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Si tratta naturalmente di un istituto sacrosanto, che intende tutelare la libertà di espressione del parlamentare ed evitare che lo stesso possa essere inibito nella sua funzione dal timore di azioni di rivalsa giudiziaria. È però assolutamente chiaro che l'articolo 68 definisce questa guarentigia, questa insindacabilità, nell'ambito ben preciso dell'esercizio della funzione parlamentare.

Quindi, è solo in quest'area che la guarentigia può funzionare. Pertanto, una disposizione attuativa dell'articolo 68 della Costituzione deve necessariamente definire quale sia l'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare, perché qui è il nocciolo della questione. E difatti noi sappiamo, perché abbiamo alle spalle dieci anni di storia parlamentare, come questa sia la questione da sempre irrisolta e come sempre sia stato difficile e controverso stabilire se una certa azione o una certa espressione del parlamentare rientrasse nell'esercizio della funzione. Quindi, se vogliamo risolvere questo problema, la legge attuativa deve necessariamente definire qual è l'esercizio della funzione e quindi l'ambito nel quale si esercita questa guarentigia.

Viceversa, la legge al nostro esame non fa assolutamente questo, perché stabilisce che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare.

Vi è un'elencazione addirittura pignola di tutte le azioni ufficiali che un parlamentare può svolgere nell'ambito dell'istituzione – e fin qui ci siamo – però, poi, apre una voragine interpretativa enorme nel momento in cui prevede che si applica, oltre che per queste singole, specifiche, ben delimitate fattispecie, anche per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, espletata anche fuori del Parlamento, purché connessa alla funzione di parlamentare. Qui siamo tornati da capo e non abbiamo assolutamente risolto il problema, perché abbiamo

riproposto esattamente il problema interpretativo per cui da dieci anni dibattiamo nei nostri giudizi e nelle nostre discussioni.

Per questo motivo ritengo che la legge attuativa non rispetti il dettato dell'articolo 68 della Costituzione, che pretende che venga definito l'esercizio, che venga delimitato; infatti, non dice che i membri del Parlamento non possono essere chiamati comunque a rispondere delle opinioni espresse, dice che non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. E allora, il nostro compito in questo ambito legislativo è stabilire quale sia l'esercizio della funzione parlamentare.

Dobbiamo, ad esempio, risolvere il problema relativo a un'attività ultronea a quella parlamentare, ad esempio la direzione di un giornale, in cui in qualità di direttore si faranno delle denunce politiche, si esporranno delle tesi politiche, degli argomenti politici, anche, eventualmente, offensivi per la controparte.

Ebbene, è quello l'esercizio della funzione parlamentare? Certo, è una critica politica, però esercitata dal direttore di una pubblicazione. E se questa critica politica fosse fatta nella funzione di *showman*, o partecipante, o presentatore di una trasmissione televisiva, la qualifica di parlamentare porrebbe quella persona, quel dipendente di una televisione, in una posizione giuridicamente diversa rispetto agli altri?

È questo il problema, che è assolutamente irrisolto dalla legge al nostro esame, perché l'articolo 68 della Costituzione impone al legislatore che voglia dare attuazione allo stesso di definire quale sia il limite chiaramente espresso nell'articolo costituzionale relativo all'esercizio della funzione parlamentare. Non l'abbiamo fatto e perciò la legge che abbiamo all'esame non corrisponde al dettato costituzionale, perché lascia assolutamente irrisolta la questione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione delle questioni pregiudiziale e sospensiva.

Onde evitare contestazioni sull'esito delle votazioni, dispongo che le stesse siano effettuate mediante procedimento elettronico.

Metto pertanto ai voti la questione pregiudiziale, proposta, con diverse motivazioni, dai senatori Mancino e Zancan, mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Villone, mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

(I senatori Ripamonti e Zancan chiedono alla Presidenza la visualizzazione dell'esito della votazione sul tabellone elettronico alle sue spalle).

L'esposizione dei risultati in caso di votazione palese non è prevista, si evidenzia solo se il Senato approva o non approva.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, si terrà nella seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1577-B) ***Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1577-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Ziccone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).*

Per conoscenza dei colleghi che stanno allontanandosi, dobbiamo incardinare altri tre provvedimenti. Questo presuppone una partecipazione ai lavori del Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, ci viene restituito per la seconda lettura il disegno di legge concernente modifiche all'articolo 544 del codice di procedura penale in tema di cosiddetto patteggiamento.

Poiché ho già svolto la relazione al momento dell'approvazione in prima lettura da parte del Senato, mi limiterò ad indicare i punti che la Camera ha ritenuto di modificare rispetto al testo del Senato.

Si tratta in sostanza di due modifiche (ovviamente prescindo da alcune modifiche di carattere esclusivamente formale, di nessun valore dal punto di vista del contenuto normativo).

La prima modifica concerne la possibilità di applicare il patteggiamento allargato, come era già nel testo della Camera, per tutta una serie di reati che, pur essendo compresi tra quei titoli per cui è escluso il patteggiamento nella forma allargata (cioè con pena fino a cinque anni), restano assoggettabili a questo rito particolare nell'ipotesi in cui la pena sia contenuta entro i due anni.

La seconda modifica riguarda la particolare tutela che il Senato aveva voluto inserire nei confronti della persona offesa, procedendo sulla strada, già indicata dalla giurisprudenza, di parificare sempre più il patteggiamento ad una sentenza di condanna. Questa seconda ipotesi è stata modificata, mentre per il resto il testo è coincidente.

Esprimo, quindi, sul provvedimento un parere favorevole.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ziccone.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella giornata di martedì prossimo.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in attesa del senatore Pastore, relatore sul disegno di legge 776-B-*bis*, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare alla discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909, iscritti al successivo punto dell'ordine del giorno.

Discussione dei disegni di legge:

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1877, già approvato dalla Camera dei deputati, 202, 259, 554, 560, 564, 575, 659, 811, 1345 e 1909.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

BRIGNONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nella mia relazione scritta ho già esposto ampiamente le premesse e le ragioni del presente disegno di legge. Non ritengo perciò necessario ripeterle né richiamare gli intenti contenuti nell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e il Protocollo addizionale, né illustrare ulteriormente il contenuto degli articoli, considerato anche che siamo giunti, in sostanza, all'atto conclusivo di un *iter* parlamentare che si è dipanato nel corso di due legislature e che si è avvalso di un ampio dibattito e di una pluralità di proposte di iniziativa parlamentare, la maggior parte delle quali sostanzialmente simili.

Sia nella XIII legislatura, nella quale fui relatore di analogo disegno di legge in Senato, sia nell'attuale legislatura alla Camera, dalla quale giunge il provvedimento, sia nella 7ª Commissione del Senato, sono già state date risposte esaurienti anche su questioni collaterali sollevate da alcuni colleghi.

Tali questioni peraltro furono affrontate in sede più appropriata nell'affare assegnato, nella precedente legislatura, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato, alla 7ª Commissione; affare che riguardava la politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

Ritengo però di dover aggiungere alcune brevi postille e riflessioni per dimostrare che questo provvedimento si colloca nel solco di una continuità storica della politica religiosa del nostro Paese dagli anni del *referendum* abrogativo del divorzio del 1974 ad oggi, cioè da quando si passò da una dimensione di sostanziale restauro conservativo del Concordato alla legge del 1985 sugli enti e i beni ecclesiastici e alle parallele intese con altre religioni.

Certamente gli esiti del Concilio Ecumenico Vaticano II, la secolarizzazione della società e la crescente presenza di immigrati di diverse provenienze nazionali e religiose hanno richiesto, da una parte, la formalizzazione e l'attribuzione di competenze specifiche in ordine a tutte le questioni religiose e, dall'altra, il rinnovamento dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui ancora oggi si avvale la stragrande maggioranza della popolazione scolastica, a testimo-

nianza di una scelta da parte di studenti e famiglie che rimane comunque stabile ed immutata.

Al rinnovamento, tuttora in atto, dell'insegnamento religioso manca però il supporto dell'effettiva stabilizzazione e dignità dei suoi docenti, ormai in gran parte laici, i quali, pur senza potere di voto disciplinare, recano spesso un apporto consistente per quanto concerne profili ed aspetti della personalità complessiva dell'alunno e rappresentano un solido punto di riferimento nelle istituzioni scolastiche, ora rinnovate, concorrendo a realizzare un'offerta formativa più completa e radicata nella storia e nella cultura del nostro Paese, che deve al cattolicesimo una parte notevole della propria identità.

Ebbene, voglio rammentare brevemente alcuni obiettivi disciplinari dell'insegnamento religioso: favorire lo sviluppo della personalità degli alunni nella dimensione religiosa, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori; introdurre alla conoscenza delle fonti, delle testimonianze e delle espressioni storico-culturali del cattolicesimo; avviare l'alunno alle problematiche religiose, superando intolleranza e fanatismo; offrire contenuti e strumenti specifici per una consapevole lettura della realtà storico-culturale in cui vivono gli allievi; maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo e le altre religioni, con passaggio graduale dalla semplice conoscenza alla consapevolezza.

Sono, questi, obiettivi che ben si inquadrano nelle finalità della scuola, ma che devono essere corredati innegabilmente da uno *status* e da una dignità dell'insegnamento pari a quelli delle altre discipline. Come si vede, l'insegnamento della religione cattolica è rivolto sia al credente, sia al non credente o credente in altra fede.

Rimane la questione che le potenzialità formative ed educative della disciplina dovrebbero essere meglio sfruttate e valorizzate. Certamente questo disegno di legge è rivolto in tal senso, ma sono convinto che occorra altresì affrontare senza indugio anche la questione dell'ora alternativa, la quale, troppo spesso marginalizzata dalla collocazione nell'orario scolastico, si riduce alla cosiddetta ora del nulla.

Ritengo che in sede di relazione non occorra aggiungere altro. Nella replica risponderò alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Infatti, nonostante la giurisprudenza insorta anche a seguito di pronunce della Corte costituzionale, restano forse aperte alcune problematiche, poiché nell'insegnamento religioso si opera il raccordo fra ordinamento canonico e ordinamento statuale nel quadro di una pubblica funzione, fermo restando però che il presente disegno di legge dà attuazione, finalmente, ad un intento espresso nel comma 2 dell'articolo 9 dell'Accordo del lontano 1984. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo la prossima settimana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(776-B-*bis*) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001* *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 776-B/*bis*, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato da Senato.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003 per una nuova deliberazione.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che l'ulteriore passaggio del disegno di legge n. 776, avente per oggetto «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001», si è reso necessario a seguito del messaggio di rinvio alle Camere, in data 10 aprile 2003, del Capo dello Stato, il quale ha ritenuto di dover ricorrere a questa procedura per alcune questioni relative alla copertura finanziaria delle norme previste dagli articoli 14, commi 1 e 3, del provvedimento in esame.

Più specificamente, si rileva che, conformemente a quanto evidenziato dai lavori e dai pareri espressi dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato (in particolare, dalla 5ª Commissione del Senato), l'articolo 14, comma 1, è sprovvisto di copertura finanziaria ed è quindi stato approvato in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda il comma 3 del medesimo articolo 14, il Capo dello Stato esprime alcune problematiche che potrebbero comportare, ove non risolte, questioni di copertura finanziaria, invitando quindi il Senato e la Camera ad intervenire su tale normativa.

Sappiamo che non vi è un obbligo costituzionale del Parlamento di adeguarsi al messaggio presidenziale, ma io ritengo – così come la Commissione che ho l'onore di presiedere – che sia opportuno adeguarsi a quanto rilevato dal Capo dello Stato attraverso un intervento emendativo sull'articolo 14, e cioè mediante la soppressione sia del comma 1 che del comma 3.

Ciò non impedisce che l'Aula del Senato o la Camera dei deputati in seconda lettura possano trovare la copertura finanziaria a tali disposizioni. Tuttavia, la 1ª Commissione, proprio perché la Commissione bilancio ha reiterato il parere negativo, non essendo intervenute novità di carattere finanziario, ha ritenuto di dover dare seguito ai rilievi del Capo dello Stato.

Mi permetto di anticipare un'ulteriore questione che verrà sviluppata in sede emendativa. Il fatto che il provvedimento venga approvato con una tempistica diversa da quella prevista dal legislatore, quando il provvedimento stesso è stato licenziato prima dalla Camera e poi dal Senato in testo conforme, idoneo quindi a divenire legge, può richiedere (e io ritengo lo richieda), sempre rimanendo nell'alveo e nell'ambito delle esigenze prospettate dal messaggio presidenziale, cioè nei limiti delle questioni indicate dal Capo dello Stato, un intervento su alcune norme che erano comprensibili nel momento in cui il disegno di legge è stato approvato, ma non lo sono più oggi perché si tratta di termini scaduti o addirittura perché alcune disposizioni richiamate nel provvedimento hanno subìto, *in medio tempore*, modifiche.

Ritengo quindi opportuno, possibile e necessario un intervento emendativo molto limitato di questo tipo, che rientra pienamente nell'alveo delle questioni sottoposte al Parlamento dal Capo dello Stato. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Salzano).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo la prossima settimana.

Sospendo la seduta fino alle ore 12,05, riservandomi di dare comunicazioni sull'eventuale presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2191.

(La seduta, sospesa alle ore 11,16, è ripresa alle ore 12,09).

Rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di emendamenti al disegno di legge n. 2191

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che il termine fissato per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2191 (Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) è scaduto alle ore 12.

Tra gli emendamenti presentati ne figurano due, l'emendamento 1.500 e l'emendamento 7.0.1, che trattano materie non approfondite dalle Commissioni competenti.

Come già annunciato nella seduta pomeridiana del 27 maggio scorso, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, ha rinviato alle Commissioni riunite 1ª e 2ª gli emendamenti suddetti e gli eventuali subemendamenti che dovessero pervenire entro il termine già fissato per le ore 17 di oggi.

L'emendamento 7.0.1 era stato già presentato presso le Commissione riunite, do pertanto lettura dell'emendamento 1.500:

«1. Non possono essere sottoposti a processi penali per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione delle cariche o delle funzioni fino alla cessazione delle medesime il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presi-

dente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado per qualsiasi reato, anche riguardanti fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale».

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,11).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,15

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DANIELI Paolo
Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287)
(presentato in data **28/05/03**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni 1º e 2º riunite

in data 28/05/2003 i relatori BOSCETTO e ZICCONE hanno presentato la relazione unica sui disegni di legge:

Dep. BOATO Marco
«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» (2191) C.185 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1235, C.1996, C.2261, C.2715, C.2836);

Sen. DALLA CHIESA Fernando
«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» (41)

Sen. CALVI Guido, Sen. VILLONE Massimo
«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni» (489)

Sen. FALCIER Luciano
«Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» (1734)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Istituzioni di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» (n. 234).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 giugno 2003. La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilan-

cio) e la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Trenitalia S.p.A. per il periodo 2002-2003 (n. 235).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 giugno 2003.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione di inchiesta relativa all'incidente aereo avvenuto il 26 maggio 2002 nei pressi dell'aeroporto di Padova.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 28 maggio 2003)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 74

AGONI: sul furto di alcuni cuccioli di cane da un allevamento in provincia di Reggio Emilia (4-03416) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BASSANINI ed altri: sulla concessione della cittadinanza italiana al signor Mike Bongiorno (4-03843) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BEVILACQUA: sui canoni di locazione degli immobili di proprietà dell'Enasarco (4-00086) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

BONATESTA: sulla seduta del Consiglio comunale di Montalto di Castro del 20 novembre 2002 (4-03405) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BOREA, EUFEMI: sul sequestro di immobili da parte dell'erario (4-02978) (risp. GIOVANNARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

BUDIN: sulla vicenda del dott. Bruno Forte, direttore regionale scolastico del Friuli-Venezia Giulia (4-04075) (risp. SILIQUINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

CICOLANI: sugli accordi CEATS (4-03317) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

COSTA: sulle scorte dei prodotti petroliferi (4-02684) (risp. DELL'ELCE, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

sulla caserma della Guardia di finanza di Leuca (4-04036) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

sull'associazione tra incidenza di neoplasie e attività agricola (4-04112) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

COVIELLO ed altri: sulla realizzazione del Corridoio n. 8 (4-03000) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CREMA: sui canoni per la concessione a privati degli accessi su strade statali (4-04013) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CURTO: sull'incompatibilità del candidato sindaco del comune di Brindisi, Giampaolo Zeni (4-02457) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DATO: sugli infortuni sul lavoro in Molise (4-00185) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

DE PAOLI: sui lavori per la tangenziale sud di Brescia (4-03961) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE PETRIS: sull'evasione dei versamenti previdenziali nel settore agricolo (4-00370) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

DONATI: sull'autostrada A 28 (4-01160) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

FABRIS: sulla situazione presso il comune di Scalea (4-03332) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FALOMI: sull'uso di *software* liberi (4-03364) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FLORINO: sui lavori per il completamento della scuola elementare di Volla (Napoli) (4-01223) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sul sindaco del comune di San Giuseppe Vesuviano (4-03425) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulla gestione del comune di Napoli (4-03440) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GIARETTA: sui canoni per la concessione a privati degli accessi su strade statali (4-04086) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MALABARBA: sull'uso di proiettili contenenti uranio impoverito (4-01737) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

sull'organizzazione Gladio (4-02126) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

sull'organizzazione Gladio (4-02291) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

MANFREDI: sull'autostrada A 26 (4-03665) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MEDURI: sulla gestione del comune di Reggio Calabria (4-03834) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MONTAGNINO: sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta -- Gela (4-02936) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MORO: sui contributi ai disabili in provincia di Vicenza (4-00969) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RIPAMONTI: sul dottor Claudio Marra (4-01967) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RONCONI, COMPAGNA: sul comando presso la Giunta regionale dell'Umbria del dott. Francesco Verrina (4-03571) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*).

SALERNO: sulla proposta formulata dal sindaco di Torino in relazione al fenomeno della tossicodipendenza (4-02867) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sullo scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia (4-03272) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SERVELLO: sulla gestione dei comuni di Cornaredo e Bareggio (4-03525) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SODANO Tommaso: sullo svolgimento di una festa nel comune di Calabritto (Avellino) (4-02909) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

STANISCI: sulla strada statale n. 7 Appia (4-03240) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla gestione del comune di Francavilla Fontana (4-03631) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TURRONI: sui lavori relativi alla strada statale n. 114 in provincia di Messina (4-03656) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Interpellanze

PASINATO, MAINARDI, ARCHIUTTI, FALCIER, FAVARO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che le organizzazioni sindacali del settore Motorizzazione hanno indetto uno sciopero il 5 maggio 2003 e postulano l'astensione dalle operazioni cosiddette in conto privato (articolo 19 della legge n. 870/86) dal 6 al 31 maggio a causa di questioni relazionali e di cassa di previdenza e, in particolare, di un asserito storno da parte del Tesoro di 5/6 mesi di compensi 2002 anticipati a suo tempo dai richiedenti le sedute esterne (presso

la Tesoreria dello Stato) e spettanti ai funzionari/operatori che le hanno svolte;

che le accennate sedute esterne sono sostanzialmente l'unico modo per consentire, pur con qualche difficoltà locale, il regolare (e con tempi ragionevoli) svolgimento degli esami per le patenti di guida, causa gli altri impegni del personale della Motorizzazione nel normale orario d'ufficio e la notoria carenza di organico degli uffici periferici;

che le scuole guida, come chiunque (ad esempio per operazioni di collaudo o revisione di veicoli), pagano, si ripete anticipatamente, gli oneri delle sedute esterne, nonché – ciononostante – le somme vengono accreditate agli esaminatori degli Uffici Provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri con enorme ritardo, al minimo non prima di un anno;

che in alcune località il problema si è già manifestato e permane, ed il caso più eclatante è Sassari, dove le sedute sono state bloccate per oltre 13 mesi e tutte le autoscuole (ed i loro allievi) vivono periodi di sofferenza causati da fasi alterne di sospensione e ripresa delle missioni in conto privato, motivate dall'irregolarità nell'erogazione dei rimborsi al personale esaminatore;

che, ovviamente, il tutto causa e causerà gravi danni ai cittadini, all'utenza che deve conseguire un qualunque titolo di patente – il cui possesso poi è facilmente condizione per l'attività lavorativa – anche sotto il profilo costi, dovendo magari rifare più volte il «foglio rosa», senza sottacere le difficoltà evidenti delle stesse autoscuole,

si chiede di sapere quale sia la situazione effettiva e cosa si intenda fare per assicurare senza indugio i servizi suddetti e la rapidità dell'assegnazione delle somme in questione agli aventi diritto.

(2-00394)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge 476/84, art. 2, e successive modifiche, prevede la possibilità di usufruire del congedo straordinario per l'intero periodo di studio per il conseguimento del dottorato di ricerca;

i dottorandi iscritti presso università non italiane hanno paradossalmente titolo per fare la richiesta di congedo solo quando hanno terminato gli studi e sbrigato le pratiche per il riconoscimento del titolo, ovvero quando non ne hanno più la necessità perché ormai licenziati;

si determina in tal modo una condizione di discriminazione fra dipendenti pubblici e violazione di un diritto individuale;

esiste una procedura per il riconoscimento del dottorato conseguito all'estero;

la maggior parte delle richieste di riconoscimento si conclude positivamente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia preso in considerazione la possibilità di:

eliminare il paradosso e la discriminazione subiti dai dottorandi iscritti in università non italiane;

considerare l'esperienza maturata dai dottorandi all'estero significativa per l'Italia e dunque da sostenere;

valutare la fruizione di offerte formative estere come ampliamento delle opportunità italiane senza aggravio di spese e come mezzo per incrementare i rapporti scientifici di livello internazionale;

individuare una procedura di riconoscimento *in progress* del titolo estero fin dall'inizio del programma di dottorato all'estero.

(4-04631)

BERGAMO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 ha approvato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

le tabelle 3 e 4 allegate al decreto del Presidente della Repubblica, al punto 3, riportano la voce «autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta». Essendo l'autorimessa la parte di un edificio o locale adibito al riparo di autoveicoli, è evidente che questa voce non può rappresentare anche il parcheggio, cioè un'area scoperta in cui è permesso far sostare un autoveicolo;

da ciò consegue che i Comuni che vogliono inserire i parcheggi nella categoria 3, con l'applicazione dei coefficienti relativi alle autorimesse, agiscono arbitrariamente. Ciò deriva dal fatto che esistono diverse autorizzazioni di parcheggio: parcheggio annuale diurno, parcheggio annuale diurno/notturno, parcheggio stagionale diurno e parcheggio stagionale diurno/notturno;

tutte queste autorizzazioni comportano per il gestore obblighi diversificati;

il Comune di Chioggia ha introdotto la tariffa di igiene ambientale con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 7 marzo 2003, applicando per le utenze non domestiche le 30 categorie di cui alle tabelle 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 158/99, e nella categoria 3 ha inserito la voce «parcheggi», oltre a quella di «autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta» e non facendo alcuna distinzione sul tipo di autorizzazione comunale concessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per risolvere la questione, non ritenga opportuno creare un nuova categoria «parcheggi» da suddividersi nelle subcategorie «parcheggi stagionali» e «non stagionali» o fornire un chiarimento sia dal punto di vista della categoria in cui deve essere inserita la voce «parcheggi» sia per quanto concerne i coefficienti da applicare in funzione del tipo di autorizzazione concessa dal Comune considerato il fatto che l'accorpamento della categoria «parcheggi»

alla voce «autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta» ha comportato degli aumenti, a carico dei gestori dei parcheggi, fino al 4000 per cento.

(4-04632)

GRUOSSO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società Industrie del Basento, sulla base di un accordo sottoscritto al Ministero del lavoro, ha rilevato lo stabilimento di Potenza della ex Magneti Marelli;

l'accordo citato prevedeva l'acquisizione dello stabilimento e degli impiegati con l'impegno della nuova società di assicurare l'occupazione a circa 300 ex dipendenti Magneti Marelli di cui solo 120 sono occupati attualmente;

la società Industrie del Basento per realizzare il nuovo piano industriale ha fatto ricorso ai finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzo delle norme che prevedono incentivi per chi investe nel Mezzogiorno;

la stessa società venendo meno a tutti gli accordi sindacali e rivelando un uso a dir poco scorretto delle risorse pubbliche ha inviato unilateralmente le lettere di mobilità come anticamera del licenziamento a 28 dipendenti;

questa scelta ha determinato uno stato di conflittualità e di alta tensione sociale che rischia di sfociare in atti difficili da governare anche sotto il profilo dell'ordine pubblico,

l'interrogante chiede di sapere quale iniziativa intenda prendere il Ministro in indirizzo, anche come firmatario dell'accordo sopra citato, per superare la situazione di crisi e per creare le condizioni di un vero rilancio del progetto industriale.

(4-04633)

TESSITORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che la legge finanziaria per il 2001 prevedeva l'erogazione di 150 miliardi (oggi 75 milioni di euro) per la bonifica dell'area ex Ilva di Bagnoli;

ricordato che da allora, in seguito a numerose sollecitazioni parlamentari, si sono susseguite diverse assicurazioni in proposito;

rilevato che tali assicurazioni non hanno trovato effettuazione, ostacolate speciosamente da sempre nuovi rilievi burocratico-amministrativi;

ricordato che la bonifica ambientale di Bagnoli è interesse non di questa o quella parte politica ma dell'intera cittadinanza senza distinzione di sorta,

si chiede di sapere se il Governo intenda finalmente rispettare una legge dello Stato e consentire il soddisfacimento di un interesse della gente, riservandosi il diritto-dovere di valutare l'operato delle amministra-

zioni locali competenti in corso d'opera e non già frapponendo pregiudiziali di dubbia legittimità e di chiaro sapore intralciante.

(4-04634)

GUASTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

dopo un accordo sindacale fatto a livello regionale dell'Amministrazione Doganale (mantenuto nel più stretto riserbo e senza informare le rappresentanze sindacali di Parma), si sta procedendo all'istituzione dell'Ufficio Unico di Piacenza (UTF più dogana) così come prevede la riforma;

questa sperimentazione, di fatto, viene a danneggiare fortemente la Circoscrizione Doganale di Parma, poiché da questa vengono distaccate a Piacenza alcune unità lavorative, mentre la Dogana attualmente sta già soffrendo per una forte carenza d'organico rispetto ai grandi servizi che la città di Parma richiede;

la necessità di un rafforzamento d'organico (attualmente 6 unità), contro la riduzione del personale da trasferire a Piacenza, è evidente se si considerano le necessità parmensi, dall'aeroporto (servizio continuo 6 – 24 con trasporto merci), allo sviluppo dell'Ente Fiere (in primo piano a livello nazionale ed internazionale), all'ampliamento dell'Interporto (nucleo locale per l'imprenditoria di Parma e Provincia), al grande comparto agro-alimentare con le sue industrie di rilevanza internazionale, alle imminenti future potenzialità date dalla realizzazione del collegamento Tirreno-Brennero (autostradale e ferroviario), fortemente voluto dal Governo, che metterà Parma al centro dello smistamento intermodale delle merci dal Nord Europa al Mediterraneo,

si chiede di sapere:

se si intenda sospendere l'iniziativa della costituzione dell'Ufficio Unico di Piacenza (che penalizza la Dogana di Parma), eventualmente spostando la sperimentazione ad altre città emiliane che non danneggino realtà adiacenti ed in particolare Parma;

se eventualmente si intenda contestualizzare l'istituzione dell'Ufficio Unico di Piacenza con l'istituzione di analogo Ufficio Unico a Parma, in modo da definire un progetto organico e omogeneo per Parma e Piacenza in grado di non diminuire la capacità produttiva di entrambe le realtà doganali;

se si intenda procedere ad un'attenta e corretta valutazione dell'organico in servizio presso la Dogana di Parma che, come detto, sopporta evidenti e gravose richieste di servizio.

(4-04635)

NIEDDU, MARINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nel luglio 1996 le produzioni di fibre acriliche dello stabilimento di Ottana sono state cedute dall'Enichem alla Montefibre;

tale cessione, realizzata sulla base di accordi e vincoli tra le parti contraenti, ha dato corso ad un riassetto economico produttivo del settore delle fibre in campo nazionale;

a seguito del citato riassetto, a tutto vantaggio del produttore Montefibre, in Sardegna hanno cessato l'attività gli impianti di fibre acriliche di Porto Torres e Villacidro con conseguenti pesanti ripercussioni occupazionali ed economiche per l'isola;

a ragione del ridimensionamento degli assetti produttivi delle proprie produzioni e dei termini dei contratti di cessione degli impianti a Montefibre, l'Enichem asseriva motivi di superiore interesse pubblico, da rinvenirsi nello scopo di salvare Ottana come realtà industriale produttiva ed occupazionale;

la recente decisione, assunta da Montefibre, di chiudere lo stabilimento di Ottana, avviando contestualmente le procedure di mobilità dei 270 dipendenti, contraddice drammaticamente gli scopi e le ragioni delle scelte operate dall'azienda pubblica Enichem, in particolare nella definizione, con le scelte medesime, di un assetto proprietario e produttivo del settore che avrebbe dovuto dare sicurezza occupazionale e produttiva nelle aree sociali più deboli, come la Sardegna Centrale;

la decisione di Montefibre, oltre a determinare effetti sociali disastrosi in un'area di per sé oltremodo sofferente, pregiudica la tenuta economico produttiva dell'intero sito produttivo dello stabilimento ex Enichem di Ottana, a causa dell'insostenibile aumento dei costi delle *utilities* sulle produzioni rimanenti;

l'effetto domino sullo stabilimento di Ottana pregiudicando ulteriori 900 posti di lavoro avrà conseguenze incontrollabili sul piano dell'insediamento civile e di ingestibilità su quello sociale e della serena convivenza nel territorio;

il reale pericolo della cancellazione dell'esperienza industriale nella Sardegna Centrale, a suo tempo avviata a seguito delle indicazioni della Commissione parlamentare Medici, riporterebbe indietro di trent'anni la capacità dei livelli istituzionali nazionale e regionale di governare i processi di crescita e sviluppo della Comunità della Sardegna interna, pregiudicando quanto di positivo la modernità dell'esperienza industriale ha realizzato in un contesto economico-sociale che oramai rifiuta prospettive arcaiche per il proprio futuro;

l'intero tessuto industriale dell'isola verrebbe fortemente indebolito e messo a rischio per le connessioni tra produzioni di Ottana e chimica sarda e tra queste e l'insieme dell'economia sarda;

lo stesso interesse strategico nazionale, a preservare e sviluppare il patrimonio dell'industria chimica italiana, di cui la chimica sarda è parte importante, verrebbe ulteriormente incrinato;

tuttora il Ministero del tesoro detiene il 30% dell'*holding* ENI controllante la Sindyal, succeduta all'Enichem dallo scorso mese di maggio, ed alla quale *holding* fanno capo gli indirizzi e le scelte strategiche della controllata azienda chimica;

occorrono risposte concrete da parte delle responsabilità di governo, che non possono esaurire la propria funzione denunciando i problemi, anziché affrontarli creando le condizioni per risolverli;

sino ad ora Governo e Regione non hanno messo in campo alcun utile atto concreto, capace di indurre la Montefibre a modificare la propria decisione, ovvero di revocare il provvedimento di chiusura dello stabilimento di Ottana, il sito più debole socialmente, benchè vi siano altri siti economicamente e socialmente meno esposti;

occorre ricondurre la gestione delle difficoltà di mercato e produttive di Montefibre ragionando su un progetto industriale complessivo dell'intero gruppo, senza isolare Ottana, ma affrontando l'assetto produttivo di Montefibre nel suo insieme ed in questo ambito risolvere e superare l'attuale situazione di Ottana;

l'Accordo di programma per la chimica sarda deve indicare volontà, soggetti imprenditoriali, compreso l'ENI, impegni finanziari delle aziende, del Governo e della Regione, per il consolidamento, il rilancio ed il risanamento ambientale della chimica sarda;

vanno finalmente risolti gli annosi problemi dell'eccessivo costo dei servizi generali dello stabilimento di Ottana lasciati in eredità dall'Enichem e di quello dei trasporti, anche per accompagnare le nascenti attività del Contratto d'Area, oltre che per dare certezze alle produzioni attualmente in essere, suscettibili di ulteriori investimenti per accrescerne le capacità produttive e l'occupazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di dover verificare i termini degli accordi intercorsi tra Enichem e Montefibre, per accertarne la correttezza formale e sostanziale e darne tempestiva comunicazione al Parlamento;

quali sostegni pubblici eventualmente abbia ricevuto e/o riceva Montefibre e se del caso come questi siano conciliabili con la decisione di cessare l'attività produttiva in una delle aree più deboli del Mezzogiorno, decisione contraria a tutti gli indirizzi della programmazione economica nazionale, tesa ad allargare la base produttiva nel Sud del paese;

se non ritenga di avvalersi dei poteri derivanti dalla *golden-share* affinché l'ENI sia chiamato a concorrere alla gestione dei problemi presenti, imputabili anche alle discutibili scelte dall'Enichem operate in Sardegna e più in generale nel settore strategico della chimica nazionale;

se non ritenga di dare concreto ed operativo seguito agli impegni assunti con le parti sociali e con la Regione Sardegna, per definire nei tempi più brevi tutte le azioni necessarie a risolvere l'emergenza della drammatica situazione creatasi nella Sardegna Centrale, suscettibile di un ulteriore ravvicinato peggioramento, nonché gli interventi opportuni a delineare e sostenere, con gli strumenti di legge e la relativa dotazione finanziaria, le politiche industriali necessarie alla Sardegna e alla chimica nazionale.

(4-04636)

BIANCONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che, nonostante i rigidi controlli e gli interventi di eradicazione delle piante infette, la malattia continua a diffondersi soprattutto tra gli impianti di pesco della Romagna;

che la situazione in questa parte della regione si sta aggravando e aumentano di conseguenza le difficoltà ad isolare i focolai e a limitare le aree di espansione della malattia;

che la Sharka è una virosi da quarantena, segnalata in Emilia-Romagna per la prima volta negli anni '80: dai primi casi sporadici di infezione su susino e albicocco, a partire dagli anni '95-'96 si è assistito ad una rapida propagazione del virus, in concomitanza con la comparsa del ceppo M nei pescheti romagnoli;

che la pericolosità della Sharka è legata non solo al danno diretto sulla produzione, ma anche alle particolari modalità di diffusione attraverso gli insetti vettori e il materiale di moltiplicazione, oltre che al periodo di latenza più o meno lungo durante il quale non sono visibili i sintomi dell'infezione;

che, per evitare che nella regione la situazione peggiori ulteriormente con gravi ripercussioni socio-economiche e produttive, il Servizio fitosanitario sta intensificando gli sforzi sia sul versante dei controlli che su quello della sensibilizzazione delle aziende, in applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria del 26 novembre 1992 e del 29 novembre 1996;

che il programma di monitoraggio straordinario, affidato agli ispettori fitosanitari e a squadre di tecnici rilevatori del Centro Ricerche Produzioni Vegetali di Cesena, attuato per la Sharka prevede controlli capillari nei frutteti sensibili, basati sull'osservazione di tutte le piante e la valutazione visiva dei sintomi sui fiori rosacei di pesco e su foglie e frutti di tutte le prunoidee coltivate;

che per far fronte all'emergenza e coordinare le iniziative utili per il controllo della Sharka è operativa dal 1999 un'Authority regionale composta da esponenti delle istituzioni, del mondo scientifico e delle organizzazioni professionali;

considerato:

che ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996, la lotta alla Sharka è obbligatoria;

che bisogna provvedere obbligatoriamente alla distruzione delle piante infette per evitare la diffusione del virus con enormi danni per l'economia delle aziende agricole;

che gli agricoltori non si rassegnano al fatto che l'unico metodo per combattere il virus sia l'eliminazione della pianta colpita;

che responsabilità e costi della lotta alla Sharka non possono essere sostenuti solo dagli agricoltori ma devono coinvolgere anche i componenti della filiera agricola e dalle istituzioni;

che il citato provvedimento prevede anche alcuni divieti riguardo all'approvvigionamento e alla commercializzazione del materiale di propagazione;

che l'efficacia di una azione di profilassi è però senz'altro condizionata dalla concessione di adeguati risarcimenti agli agricoltori che saranno colpiti dal provvedimento di eradicazione degli alberi non essendo sufficienti i contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi di reimpianto previsti all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, o le misure di sostegno delle regioni previste all'articolo 9 del decreto ministeriale 26 novembre 2002,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente modificare, con propri provvedimenti, i decreti del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 26 novembre 1992 e del 29 novembre 1996 e la legge 1° luglio 1997, n. 206, in modo che:

siano riconosciuti, attraverso il potenziamento del finanziamento previsto dalla legge stessa, un risarcimento e un sostegno economico più adeguati alle necessità dei produttori agricoli le cui piantagioni siano colpite dalla Sharka e alla reale entità del danno subito;

si proceda esclusivamente all'abbattimento delle piante malate e successivo monitoraggio e controllo delle altre;

sia disposto un maggior controllo dei vivaisti e del materiale usato per gli impianti;

sia sostenuta e finanziata una specifica ricerca sul virus Sharka.

(4-04637)

VERALDI, DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Fiumicino ha dato in concessione, con bando di concorso, l'utilizzo di aree demaniali marittime per l'installazione di chioschi a servizio della spiaggia libera, assegnando in gestione a ciascun chiosco 200 metri lineari di litorale e ben 2000 mq. di superficie complessiva, di cui 40 mq. possono essere coperti;

la spiaggia di Focene (località del Comune di Fiumicino) è caratterizzata dalla presenza, in un suo tratto, della Riserva Statale del Litorale Romano – zona Macchiagrande – che protegge le dune e le aree non urbanizzate alla foce di corsi d'acqua, canali e aree interne di particolare pregio e per la cui tutela è stata costituita una apposita commissione composta da:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;

un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante della regione Lazio;

un rappresentante della provincia di Roma;

un rappresentante designato dalle università statali degli studi di Roma;

un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986;

numerose dune del tratto di litorale di Focene interessato dalle concessioni sono immediatamente adiacenti alla Riserva Statale del Litorale Romano e sono state messe sotto tutela e protezione da un progetto finanziato nel 2001 dallo stesso Comune di Fiumicino e realizzato e condotto dal WWF che ne ha recintato larga parte, per impedirne il calpestìo e così preservare l'esistenza delle piante rare e protette e garantire altresì il decisivo ruolo di contrasto all'erosione delle coste;

i progetti vincitori del citato concorso prevedono tutti la totale occupazione dei 200 metri lineari di arenile e per l'intera profondità necessaria a raggiungere la superficie complessiva prevista di 2000 mq. e l'installazione di ombrelloni ed attrezzature varie;

a tal fine sono stati realizzati e sono ancora in corso decisi interventi di spianamento, anche con l'utilizzo di ruspe, che hanno rimosso notevoli porzioni di dune;

inoltre è stata recentemente votata dalla Regione Lazio una delibera che eleva sino a 100 mq. la superficie coperta dei chioschi che inizialmente era prevista dal bando di concorso in 40 mq.,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali urgenti ed immediate iniziative, oltre ai sopralluoghi, si intenda adottare per verificare la correttezza, la completezza e la legittimità del procedimento con il quale sono state concesse le aree demaniali e reperite le zone da assentire in concessione, nonché dei lavori in corso di realizzazione o già terminati e la loro esatta corrispondenza ai progetti presentati, dato il particolare pregio ambientale del tratto di litorale ricoperto dalle dune compreso nella Riserva Statale e ad essa immediatamente adiacente;

quali iniziative si intenda altresì adottare per attenuare, ordinare e soprattutto regolamentare l'impatto delle realizzazioni in corso sull'abitato preesistente, in particolar modo nelle zone de «il Villaggio dei Pescatori» a Fregene e «Mare Nostrum» a Focene, in considerazione proprio dei ridotti spazi esistenti ed a disposizione per i collegamenti, i parcheggi ed i servizi di urbanizzazione primaria;

quali iniziative si intenda adottare per garantire che le realizzazioni in corso non assumano impropriamente gli aspetti tipici di uno stabilimento balneare in luogo di quelli propri di un chiosco, cioè di una piccola costruzione precaria con servizi annessi, a servizio di una spiaggia totalmente libera da infrastrutture di ogni genere, con il pericolo di saturare il litorale disponibile in tali zone e soprattutto di privare di fatto la popolazione residente della spiaggia libera propriamente detta;

se corrisponda al vero l'intenzione di aumentare il numero di dette concessioni e in quale misura e su quali aree.

(4-04638)

PASINATO, MAINARDI, ARCHIUTTI, FALCIER, FAVARO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Per sapere se corrisponda a verità che:

circa tredici miliardi delle vecchie lire italiane versati preventivamente nel corso dell'anno 2002 da privati richiedenti, agli uffici periferici competenti del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, operazioni di cui alla tab. 3 della legge n. 870/86, regolarmente effettuate da funzionari dei suddetti uffici, a causa di non meglio precisati errori contabili tra gli organismi e gli organi competenti, siano stati considerati economie di bilancio anziché essere erogati ai legittimi creditori, ossia circa tremila lavoratori del Dipartimento suindicato i quali hanno effettuato le operazioni di cui alla legge n. 870/86, a titolo di prestazione lavorativa in regime di straordinario per conto dei privati e soltanto per i quali tali somme sono state corrisposte;

il non aver considerato tali somme come parte integrante della spesa 2002 abbia indotto a sottodimensionare il fabbisogno 2003 per tale voce di spesa del bilancio con la conseguenza che alcuni uffici periferici del Dipartimento in parola, benché i privati continuino a versare preventivamente le somme occorrenti per le operazioni che richiedono, non hanno risorse disponibili per remunerare il personale nel corso del corrente anno;

circa ventidue miliardi delle vecchie lire italiane siano stati, per le medesime ragioni di cui al punto primo, considerati economie di bilancio anziché essere accreditati nel competente capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come espressamente previsto dalla normativa vigente, per il regolare funzionamento della propria Cassa di previdenza ed assistenza a danno di tutti i lavoratori dell'ex Dicastero dei trasporti e della navigazione.

Si chiede inoltre di sapere quali azioni intendono intraprendere i Ministri in indirizzo ed il Governo nella sua interezza per porre rimedio a tale gravissima situazione di danno in sfavore di lavoratori dello Stato, che, con l'operare quotidiano anche oltre il normale orario di lavoro, consentendo allo Stato medesimo di continuare a svolgere regolarmente la propria azione amministrativa alle condizioni attuali, rischia di essere compromessa per le astensioni che i lavoratori medesimi, legittimamente, hanno minacciato di iniziare.

(4-04639)

PASINATO, MAINARDI, ARCHIUTTI, FALCIER, FAVARO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Con riferimento all'attribuzione dei compensi ai funzionari dipendenti degli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) che hanno effettuato le cosiddette operazioni in conto privato e al regolare ripristino dei servizi;

premesso:

che nel corso del 2002 l'utenza privata ha versato oltre tredici milioni delle vecchie lire, quale costo anticipato per lo svolgimento delle

operazioni esterne di Motorizzazione, previste dalla legge 870/1986, anche al fine di assicurare il normale espletamento dei servizi automobilistici richiesti, quali ad esempio la revisione o il collaudo dei veicoli o lo svolgimento degli esami per qualunque tipo di patente;

che tali somme, dopo mediamente dieci mesi dal loro versamento, non sono mai state corrisposte ai funzionari dipendenti di detti Uffici Provinciali, che comunque hanno regolarmente svolto – anticipando spese di spostamento e di alimentazione – i servizi fuori orario e sede richiesti;

che, anzi, dette somme sono state considerate quali economie di bilancio a causa di possibili errori di valutazione o di contabilità di Stato;

che, a fronte di quanto premesso, le organizzazioni sindacali del settore Motorizzazione stanno attuando, già da una settimana, pesanti forme di protesta, bloccando di fatto lo svolgimento di tutte le sedute esterne ed azzerando, in particolare, gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e le altre operazioni richieste dall'utenza,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione effettiva del settore;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per assicurare una rapida assegnazione delle somme in questione ai loro legittimi creditori, ossia ai dipendenti funzionari del Dipartimento Trasporti Terrestri, che hanno reso i servizi in conto privato;

quali provvedimenti ritengano infine opportuno adottare per ripristinare il regolare svolgimento delle operazioni in conto privato e i normali servizi all'utenza.

(4-04640)

VIVIANI. – *Al Ministro dell'interno* – Premesso che:

in questi giorni, come risulta anche da diversi articoli apparsi sulla stampa locale, è in atto un duro attacco da parte di esponenti locali di Alleanza Nazionale e della Lega Nord, nei confronti del Questore di Verona, colpevole, secondo gli accusatori, di non far applicare rigorosamente la legge Bossi-Fini sull'immigrazione;

il motivo particolare di tale attacco sarebbe rappresentato dal fatto che una volante della Polizia di Stato, durante un intervento, avrebbe assunto un atteggiamento non sufficientemente duro nei confronti di immigrati non in regola;

analoga accusa è stata rivolta, da esponenti dei medesimi gruppi politici, anche nei confronti del Questore di Padova;

conseguentemente, per entrambi questi funzionari è stata richiesta la rimozione dall'incarico;

da una serena considerazione dei fatti appare evidente, a giudizio dell'interrogante, il carattere eccessivo e strumentale di tale attacco, finalizzato, tra l'altro, a coprire le numerose contraddizioni ed inadeguatezze della suddetta legge, che, per la cultura che l'ispira e le regole e procedure astratte e burocratiche che la caratterizzano, appare in tante parti inapplicabile e fonte di gravi problemi di gestione;

a riprova di ciò sono state presentate, da tutte le parti politiche, numerose interrogazioni parlamentari che richiedono urgenti modifiche in sede legislativa e amministrativa;

in realtà, la Questura di Verona, com'è già stato ripetutamente segnalato mediante precedenti interrogazioni, fa fronte con impegno ed efficacia ai suoi compiti di regolazione dei flussi migratori nella Provincia e di contrasto dell'illegalità, pur soffrendo da tempo di carenza strutturale di organici, dell'assenza di adeguati centri di accoglienza temporanea, di eccesso di regolamenti burocratici che ne rallentano pesantemente l'azione,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per far fronte alle suddette difficoltà della Questura di Verona, anche per evitare irresponsabili e strumentali attacchi che, per coprire evidenti limiti della legislazione, determinano ulteriori difficoltà ed intralci nell'azione delle forze dell'ordine.

(4-04641)